

## UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

### SENTENZA

L'anno 2018 il giorno ventidue del mese di maggio negli uffici della FIM in Milano, Via Piranesi n. 46, si è svolta in camera di consiglio l'udienza innanzi al Tribunale Federale ex. articolo 75 reg. giust. nelle persone di:

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono– Presidente

Avv. Valerio Carughi

Avv. Antonello Ciro Spinelli

nel procedimento disciplinare a carico del tesserato FIM il sig. Stefano Ciani proposto dal Presidente della Federazione Italiana Motonautica, il sig. Vincenzo Iaconianni,

### VISTI



- il Provvedimento n. 12/2018 emanato dall'Ufficio del Procuratore Federale, del 19 marzo 2018;
- lette le dichiarazioni a verbale rese in data 9 novembre 2017 dai testi Basilico, Bassetti, Bettinardi e Lautà;
- letta altresì le comunicazioni *e-mail* aventi ad oggetto le scuse formalizzate da parte del sig. Stefano Ciani;
- visti gli artt. 1,2,6 e 16 del Regolamento di Giustizia FIM;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato FIM il sig. Stefano Ciani proposto dal Presidente della Federazione Italiana Motonautica, il sig. Vincenzo Iaconianni.

In via preliminare si rileva che il sig. Stefano Ciani non si è presentato in sede d'udienza e che la sua contumacia è stata anticipata tramite comunicazione *e-mail* del 21 maggio 2018 inviate alla Segreteria in cui testualmente egli dichiarava *"Buongiorno, con la presente sono a comunicarvi*




che nella giornata di domani non potrà partecipare all'udienza per sopravvenuti impegni lavorativi". Verificata la non rilevanza delle motivazioni il Tribunale ha ritenuto legittimamente incardinato il contraddittorio.

\*\*\*

Nel merito della vicenda in esame è opinione di questo Tribunale che la condotta tenuta dall'incolpato il sig. Stefano Ciani, in occasione della manifestazione "Trofeo del Mediterraneo" tenutasi a Brindisi in data 2 luglio 2017, ed avente ad oggetto l'abbandono della pettorina di gara e della licenza pilota presso i tavoli degli Organi Federali, non rispetti i principi di correttezza e rettitudine morale e sportiva, violando l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIM.

Inoltre, il sig. Stefano Ciani, ha posto in essere un ulteriore gesto consistente nella sottrazione del carrello, atto al trasporto dei veicoli d'acqua, dalla propria moto d'acqua su cui quest'ultima vi era appoggiata, di modo tale che la suddetta moto d'acqua scivolasse a terra in prossimità del *motor home* in loco, provocando oltre che un gran frastuono, anche difficoltà del passaggio. Anche questa ultima condotta integra la fattispecie specificatamente punita ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIM rubricato nella sua parte in cui è tutelata la rettitudine morale e sportiva. Non è infine da escludersi la rilevanza della condotta assunta dal Ciani anche ai fini dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia FIM rubricato "*Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione degli Organi federali e degli Organismi Federali*" consistente nel comportamento tenuto da parte di un Tesserato, il quale pubblicamente, con parole, scritti o con azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione degli Organi Federali e degli Organismi Federali.

Pertanto le modalità con cui il tesserato FIM il sig. Stefano Ciani ha espresso la sua opinione ed il suo disappunto in merito a delle penalità che riteneva essergli state attribuite illegittimamente, non possono essere considerate da parte di questo Tribunale confacenti al contesto sportivo all'interno del quale sono state poste in essere, bensì negligenti ed inappropriate.



Ne consegue che, le condotte dinnanzi descritte, rientrano chiaramente nel perimetro delle condotte vietate dai sopra citati articoli 1 e 6.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale condanna la condotta del sig. Stefano Ciani comminando:

- la sanzione inibitiva da ogni attività sportiva ai sensi dell'articolo 23 lettera g) per un periodo di tempo di tre mesi e la sanzione pecuniaria pari ad Euro 500 (cinquecento), quest'ultima in solido con Jet Revolution ASD da corrispondere entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza. Considerate le scuse pervenute dal Ciani si sono contenute la sanzioni al minimo edittale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del Regolamento di Giustizia FIM.

Del presente dispositivo viene data lettura alle ore 17 del giorno 22 maggio 2018.


Manda alla Segreteria per provvedere alle comunicazioni d'ufficio.

Milano, 22 maggio 2018

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente

Avv. Valerio Carughi

Avv. Antonello Ciro Spinelli



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the President and the three lawyers mentioned in the text.